

DELIBERA N. 193/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PESCARA PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Pescara del 15 gennaio 2026, con il quale - a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, n. 257 del 25 giugno 2025, che ha annullato le operazioni elettorali svoltesi l'8 e 9 giugno 2024 in alcune sezioni del Comune di Pescara, e della successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 282 del 13 gennaio 2026, che ne ha parzialmente riformato il contenuto - sono stati convocati per i giorni 8 e 9 marzo 2026 i comizi elettorali per la rinnovazione delle operazioni di voto nelle 23 sezioni individuate, con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni 22 e 23 marzo 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*, applicabile limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione

in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTE le note del 27 febbraio 2026 (prot. n. 0073960) e del 16 marzo seguente (prot. n. 0099674), integrate con ulteriore documentazione il 19 giugno 2026 (prot. n. 0225524), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intero fascicolo istruttorio, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pescara a seguito della segnalazione dell'Avv. Luigi Di Corcia, in qualità di candidato alle elezioni amministrative del Comune di Pescara per il Movimento 5 Stelle, in quanto *"il candidato Sindaco Carlo Masci, attraverso la pagina Facebook ufficiale "Carlo Masci, il Sindaco Giusto per Pescara" (@carlomascisindaco) e altri canali social (Instagram @carlo.masci, YouTube, sito web carlomascisindaco.it), ha pubblicato [...] numerosi video e contenuti che presentano in modo enfatico e propagandistico lavori pubblici eseguiti a spese del Comune di Pescara, in palese violazione della normativa sulla par condicio"* declinata nell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 25 febbraio 2026 le controdeduzioni e non ravvisando la presenza dei presupposti per l'applicazione di una misura sanzionatoria, con la delibera n. 9 del 27 febbraio 2026 ha proposto *"l'archiviazione della segnalazione"*, confermata successivamente con la delibera n. 13 del 12 marzo 2026, a seguito delle osservazioni del segnalante del 5 marzo 2026 con le quali venivano contestate le conclusioni raggiunte dal Comitato regionale;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 26 febbraio 2026, con le quali il Sindaco del Comune di Pescara, avv. Carlo Masci, ha rappresentato quanto segue:

- 1. le opere pubbliche richiamate nei contenuti oggetto di contestazione - tra cui interventi di rifacimento e asfaltatura di tratti stradali, lavori al Parco Nord, ripascimento delle scogliere, riqualificazione di aree urbane, piantumazione di alberi, interventi allo Stadio Adriatico e al Ponte della Libertà - risultano tutte programmate, deliberate e finanziate nel corso dell'attuale mandato amministrativo, sulla base di atti formalmente adottati in epoca anteriore alla convocazione dei comizi elettorali, sicché la loro esecuzione nel periodo preelettorale sarebbe effetto del cronoprogramma dei cantieri e non di una scelta discrezionale finalizzata a trarne vantaggio elettorale;*
- 2. i contenuti audiovisivi e i post contestati sono stati pubblicati esclusivamente su canali riconducibili alla sfera personale del candidato, segnatamente sul profilo Facebook "carlomascisindaco", sul profilo Instagram e sul canale YouTube omonimi, nonché sul sito web "carlomascisindaco.it", con esclusione di qualsiasi pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescara o su altri canali ufficiali dell'Ente;*
- 3. i predetti strumenti non utilizzano il logo o lo stemma comunale, non si presentano come sito ufficiale dell'Ente e non risultano gestiti dalla struttura amministrativa, né sarebbe stato impiegato personale comunale, attrezzature o risorse pubbliche per la produzione e la diffusione dei contenuti, né sarebbero state sostenute spese a carico del bilancio comunale o effettuate sponsorizzazioni finanziate con fondi pubblici;*
- 4. l'art. 9 della legge n. 28/2000 si riferisce alle pubbliche amministrazioni quali soggetti pubblici e non alla persona fisica che riveste la carica, sicché la norma vieterebbe l'utilizzo*

dell'apparato amministrativo per fini elettorali ma non potrebbe essere interpretata nel senso di imporre al Sindaco uscente candidato una limitazione generalizzata della libertà di manifestazione del pensiero e dei diritti politici costituzionalmente garantiti dagli articoli 21, 48, 49 e 51 della Costituzione;

5. la comunicazione oggetto di segnalazione avrebbe natura politica ed elettorale, in quanto inserita in canali dichiaratamente riconducibili alla campagna elettorale, caratterizzati da intestazione e contenuti esplicitamente riferiti alla candidatura, con utilizzo di linguaggio personale in prima persona e connotazione propagandistica, elementi che consentirebbero all'utente medio di distinguere agevolmente tali strumenti dai canali istituzionali dell'Ente;

6. la presentazione ai cittadini dei risultati conseguiti nel corso del mandato amministrativo costituirebbe fisiologica espressione della dialettica democratica e della competizione elettorale e non integrerebbe attività di comunicazione istituzionale vietata, non potendosi ritenere che il Sindaco candidato debba astenersi dal rendere conto dell'azione amministrativa svolta;

7. non ricorrerebbe alcuna commistione tra finanziamento pubblico delle opere e finanziamento pubblico della comunicazione, dovendosi distinguere il legittimo utilizzo di risorse pubbliche per la realizzazione degli interventi, deliberati in epoca anteriore al periodo elettorale, dall'eventuale utilizzo di fondi pubblici per finalità comunicative, che nel caso di specie viene espressamente escluso;

8. la distinzione tra sito istituzionale del Comune e sito elettorale del candidato risulterebbe evidente e percepibile, sicché non vi sarebbe rischio di ingenerare confusione circa la provenienza dei contenuti, né sarebbe configurabile lesione della parità di condizioni tra candidati;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 22 gennaio 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 marzo 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che la rinnovazione delle operazioni di voto nelle 23 sezioni del Comune di Pescara individuate nel decreto del Prefetto di Pescara di convocazione dei comizi elettorali, ha valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica di Pescara nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione comunale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 22 gennaio 2026, data di inizio della campagna elettorale dell’8 e 9 marzo 2026;

RILEVATO che l’attività di comunicazione segnalata non è stata realizzata dal Comune di Pescara attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma, come segnalato dall’Avv. Di Corcia ed accertato dal competente Comitato regionale, dal Signor Carlo Masci attraverso:

- 1) il profilo *facebook* dal titolo: *“Elezioni amministrative Pescara 8 - 9 marzo 2026 Per continuare a crescere Carlo Masci, il Sindaco giusto”* (https://www.facebook.com/carlomascisindaco/?locale=it_IT); al riguardo si osserva che dopo le elezioni comunali dell’8 e 9 marzo 2026 tale profilo risulta aggiornato con le informazioni *“Sindaco di Pescara dal 21 marzo 2026”* e l’indicazione accanto alla foto di *“Carlo Masci Sindaco di Pescara”*;
- 2) gli altri canali *social*: *instagram* *“Carlo Masci”* con le informazioni *“Il Sindaco giusto per Pescara”* (<https://www.instagram.com/carlo.masci/>) e *youtube* *“Carlo Masci”* (<https://www.youtube.com/hashtag/carlomasci>);
- 3) il sito *web* *“Carlo Masci il Sindaco giusto”* (<https://www.carlomascisindaco.it/>);

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia di divieto di comunicazione istituzionale (cfr. *FAQ* risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, nonché dell'intera documentazione istruttoria, sui profili *facebook*, *instagram*, *youtube* e sito *web* di Carlo Masci, come accertate dal competente Comitato regionale, e precisamente:

1. **Intervista televisiva “L’Appetito Vien Parlando”** (26 gennaio 2026), piattaforma YouTube, della durata di circa 45 minuti con discussione su opere comunali effettuate in qualità di amministratore (cfr. Piazza Alessandrini, Teatro Michetti, Conservatorio, Waterfront Sud, Media Museum);
2. **Video “querela Costantini” con difesa dell’operato amministrativo** (5 febbraio 2026), pubblicati sulle piattaforme Facebook, e YouTube, con annuncio di querela e difesa dell’operato amministrativo e delle opere realizzate, della durata di oltre “10 minuti”;
3. **Servizio TG Rete8 su querela** (6 febbraio 2026), pubblicato sulla piattaforma Facebook; contenuto descritto come amplificazione televisiva dell’annuncio di querela e della difesa dell’operato amministrativo;
4. **Video “Pescara Sud sempre più un gioiello”** (9 febbraio 2026), piattaforma Facebook, contenuto descritto come celebrazione delle trasformazioni urbanistiche della zona sud di Pescara;
5. **Video “lavori Parco Nord”** (13-14 febbraio 2026), pubblicato sulle piattaforme: Facebook, Instagram, YouTube, il cui contenuto è descritto con la formula: “*Stiamo trasformando un altro sogno in realtà. Al via i lavori del Parco Nord*”; risulta inoltre reperibile come servizio giornalistico (“Servizi TG”) con titolo: “*Partono i lavori al Parco Nord. Masci: ‘Pescara sempre più verde’*”;
6. **Video “rifacimento strade - da nord a sud”** (17 febbraio 2026), piattaforme: Facebook, Instagram, il cui contenuto è descritto con la seguente formula: “*Da nord a sud, da ovest a est: lavori asfalti vanno avanti. Non offendono me, ma prendono in giro voi pescaresi*”, con indicazione di riscontri/engagement su Instagram;
7. **Video “ripascimento scogliere”** (19 febbraio 2026), piattaforma Facebook, il cui contenuto è descritto con la formula: “*Sono iniziati e proseguono speditamente i lavori di ripascimento delle scogliere a Pescara*”, in cui il candidato Carlo Masci utilizza un linguaggio enfatico ed evocativo dell’attività profusa in queste attività dall’amministrazione comunale;
8. **Video “ripascimento scogliere”** (19 febbraio 2026), piattaforma Instagram, contenuto descritto come diffusione del medesimo messaggio di cui al punto che precede;
9. **Video “verde pubblico – piantumati più alberi”** (19 febbraio 2026), piattaforma YouTube, contenuto descritto come dichiarazioni del Sindaco su bilancio positivo di interventi ambientali (“Piantumati più alberi di quelli tagliati”); risulta altresì reperibile come “Servizi TG” con analogo titolo;

10. **Servizio TV “inaugurazione sede elettorale”** (20 febbraio 2026), piattaforma YouTube, il cui contenuto viene descritto come un excursus sistematico di lavori/opere (cfr. Corso Umberto, Piazza Sacro Cuore, Lungomare Sud, Teatro Michetti, Parco Nord, area Risulta), con richiamo anche a spese per il sociale. Risulta reperibile anche come “Servizi TG” con titolo: “Masci inaugura la sede: Puntiamo su cultura, verde, infrastrutture e sociale”;
11. **Video “asfaltature – proseguono senza sosta”** (20 febbraio 2026), piattaforma Facebook, il cui contenuto è descritto con la seguente formula: “*Proseguono senza sosta lavori asfaltatura. Ponte Libertà anche in orario notturno*”, con indicazione di elevata visibilità (circa “23.000” visualizzazioni);
12. **Video “Ponte della Libertà – zona ex Capacchietti”** (21 febbraio 2026), pubblicato sulla piattaforma Facebook, il cui contenuto è descritto come aggiornamento su lavori infrastrutturali relativi al Ponte della Libertà;
13. **Video “Stadio Adriatico – maxi schermo”** (24 febbraio 2026), pubblicato sulla piattaforma Facebook, il cui contenuto è descritto con la formula: “Iniziati lavori sostituzione maxi schermo Stadio Adriatico” (con evidenziazione della prossimità alla data del voto);
14. **Video “Ci vuole coraggio – Pineta Sud”** (25 febbraio 2026), pubblicato sulla piattaforma Facebook, il cui contenuto è descritto con la formula: “*Il coraggio di trasformare le idee in realtà. Zona sud: eliminato cemento per restituire spazio alla natura, centinaia di alberi, polmone verde più grande*”, con evidenziazione della prossimità alla data del voto;
15. **Sito web “carlomascisindaco.it”**, il cui contenuto è descritto come presentazione sistematica di risultati amministrativi e di programma; il sito risulta effettivamente attivo e recante, tra l’altro, claim e sezioni di promozione dell’azione amministrativa e dei dati di risultato (es. presenze turistiche);

RILEVATO che in merito alla memoria del segnalante Avv. Di Corcia del 5 marzo 2026, riferita alla deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2026, il competente Comitato regionale ha valutato che le osservazioni ivi contenute “*non introducono elementi nuovi o diversi, né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico, idonei a modificare o superare le conclusioni*” e confermato l’archiviazione, deducendo che:

1. in relazione all’assunto secondo cui la deliberazione n. 9/2026 avrebbe adottato un criterio “formalista” di imputabilità della comunicazione all’amministrazione, in realtà sono state prese “*in esame l’insieme delle circostanze del caso e valorizza[ta] l’assenza di quei collegamenti istituzionali che, nella prassi applicativa dell’Autorità, assumono ordinariamente rilievo nel qualificare una comunicazione come istituzionale*” e 2. alla dedotta “contraddizione interna” della delibera, per avere il Co.Re.Com. riconosciuto la non impersonalità della comunicazione senza trarne le dovute conseguenze si osserva che “*la memoria del segnalante [trasforma] un requisito della deroga in un criterio ex se autonomo e autosufficiente di imputazione*”;
3. con riferimento ai richiami alla delibera AGCOM n. 511/20/CONS quale precedente ritenuto “identico” “*non appare condivisibile [giacché] il carattere istituzionale del profilo era desumibile dal collegamento diretto dalla pagina del Sindaco sul sito del Comune di Campi Bisenzio al profilo Facebook oggetto di segnalazione*”; 4. alla delibera AGCOM n. 466/20/CONS come conferma della riferibilità all’Ente dei profili “personali” è inconferente in quanto “*tra le pagine correlate figurava la pagina istituzionale del Comune; e,*

specularmente, dalla pagina Facebook istituzionale del Comune si poteva accedere al profilo “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio”; 5. alla delibera AGCOM n. 340/21/CONS e sul preteso “test funzionale” fondato sull’effetto percettivo del cittadino-elettore che si riferisce invece a “comunicazioni pubblicate sul profilo facebook istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore da parte dell’assessore uscente candidato sindaco; in secondo luogo, riguardava anche contenuti diffusi su profili personali di assessori uscenti che condividevano attività e contenuti propri dell’Ente”; 6. alle FAQ AGCOM di febbraio 2025, è improprio il richiamo in quanto “valorizzano, invece, proprio quei collegamenti istituzionali che la delibera n. 9/2026 ha ritenuto insussistenti nel caso in esame”; e 7. al “caso Ferrara - Fabbri 2024” quale “precedente identico”, contenuto nella delibera n. 161/24/CONS, risulta non pertinente, in quanto “si colloca ...in un contesto nel quale i canali istituzionali del Comune erano direttamente coinvolti, accanto alla pagina personale del Sindaco”;

8. relativamente alla censura relativa al mancato utilizzo di “risorse pubbliche”, giova osservare che “una comunicazione [che] abbia ad oggetto opere o interventi pubblici non significa, per ciò solo, che sia una comunicazione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 9”;

9. sulla dedotta erroneità del Co.Re.Com. per non avere esaminato il requisito dell’indispensabilità, anche qui, la censura muove da un presupposto non corretto poichè “i requisiti di impersonalità e indispensabilità rilevano quali condizioni derogatorie del divieto posto dall’articolo 9 solo dopo che sia stata accertata la natura di comunicazione istituzionale imputabile all’Ente”;

10. con riferimento al preteso danno alla par condicio, che il segnalante qualifica come lesione “in re ipsa”, l’argomento non appare condivisibile nei termini prospettati in quanto “il danno alla par condicio viene assunto non come conseguenza dell’accertata violazione, ma come elemento idoneo a dimostrare la stessa violazione”;

11. per quanto riguarda la reiterazione dei contenuti dopo pubbliche diffide e sulla pretesa prova del dolo tale argomentazione, sotto il profilo strettamente giuridico, risulta inconferente, “rispetto al thema decidendum del procedimento ex art. 9, il quale non verte sull’elemento psicologico del soggetto in termini penalistici o para-penalistici, bensì sull’oggettiva sussistenza dei presupposti della comunicazione istituzionale vietata”;

12. infine, relativamente alla tesi secondo cui la delibera n. 9/2026 “svuoterebbe” l’articolo 9, poiché basterebbe usare una pagina personale per eludere il divieto, l’argomento non appare persuasivo, dal momento che “la stessa giurisprudenza AGCOM dimostra che anche profili formalmente personali possono essere ricondotti all’Ente quando ricorrano concreti indici di integrazione con la sfera istituzionale: pagine correlate, accessi bidirezionali, collegamenti con il sito del Comune, uso di account ufficiali, coinvolgimento dell’apparato comunicativo pubblico”;

RILEVATO che dagli accertamenti effettuati dal competente Comitato regionale si evidenzia quanto segue:

1. i contenuti segnalati sono stati pubblicati sul profilo Facebook “carlomascisindaco”, sul sito web “carlomascisindaco.it” e sugli ulteriori canali social omonimi, tutti caratterizzati da connotazione pacificamente elettorale, con presenza di slogan, riferimenti espliciti alla candidatura e impostazione riconducibile alla campagna elettorale;

2. le contestazioni del segnalante valorizzano il contenuto sostanziale dei video, nei quali il Sindaco in carica illustra in prima persona interventi realizzati o in corso di realizzazione, con espressioni che evidenziano l'azione amministrativa e i risultati conseguiti. Tali modalità comunicative, sotto il profilo contenutistico, presentano una componente di valorizzazione dell'operato amministrativo, ma la verifica richiesta dall'articolo 9 non può arrestarsi alla sola dimensione contenutistica, dovendo accertare se la comunicazione sia imputabile all'Amministrazione quale soggetto pubblico;

3. nel caso in esame, la diffusione è avvenuta su canali personali del candidato, privi di veste istituzionale e inseriti in un contesto complessivo di comunicazione elettorale. Non emergono elementi idonei a dimostrare l'attivazione dell'apparato comunicativo dell'Ente o l'utilizzo di risorse pubbliche per finalità di propaganda. La distinzione tra sito istituzionale del Comune e sito elettorale del candidato risulta oggettivamente percepibile, sicché non appare configurabile, allo stato, un rischio concreto di confusione circa la provenienza istituzionale dei contenuti;

4. infine, relativamente in particolare al video "querela Costantini" con difesa dell'operato amministrativo del 5 febbraio 2026, si precisa che "non assume rilievo ai fini della configurabilità della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 in quanto [...] si sostanzia nell'annuncio della proposizione di una querela e nella conseguente esposizione delle ragioni poste a fondamento della tutela giudiziaria intrapresa. Tale comunicazione, infatti, non si configura come attività istituzionale dell'Ente, né come strumento di illustrazione o valorizzazione dell'azione amministrativa, ma integra una dichiarazione personale del Sindaco, riconducibile alla sfera politico-difensiva e alla dialettica pubblica conseguente a contestazioni o attacchi ricevuti dallo stesso ricevuto. In tal senso, dunque, il video non risulta imputabile direttamente all'Amministrazione comunale quale attività istituzionale, bensì rientra nella dinamica della competizione elettorale e nell'autonoma attività informativa dell'emittente locale TV6, con conseguente insussistenza dei presupposti applicativi del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 e al servizio TV "inaugurazione sede elettorale" del 20 febbraio 2026 si osserva che "consiste in un servizio giornalistico diffuso dalla testata giornalistica locale Tele Regione TV, relativo all'inaugurazione del comitato elettorale del candidato Sindaco, nell'ambito del quale lo stesso ha illustrato l'attività amministrativa svolta e le linee programmatiche future. In tal senso, dunque, il video non risulta imputabile direttamente all'Amministrazione comunale quale attività istituzionale, bensì rientra nella dinamica della competizione elettorale e nell'autonoma attività informativa dell'emittente locale TeleregioneTV, con conseguente insussistenza dei presupposti applicativi del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000";

RITENUTO di condividere le valutazioni e gli approfondimenti del competente Comitato regionale e che "non risulta[no nei casi di specie] l'utilizzo del sito istituzionale del Comune di Pescara, né l'impiego del logo o dello stemma comunale, né l'attivazione dell'ufficio stampa o di strutture comunicative dell'Ente, né l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche";

RITENUTO tuttavia che i contenuti pubblicati sul profilo *facebook*, in quanto associato alla carica istituzionale “Carlo Masci Sindaco”, hanno determinato una sovrapposizione “*tra dimensione istituzionale e dimensione politica*”, secondo gli orientamenti dell’Autorità (cfr. sul punto delibera 224/25/CONS), mentre quelli segnalati sul profilo *instagram* e *youtube* “Carlo Masci” e sul sito *web* “Carlo Masci Sindaco giusto” sono stati pubblicati a titolo personale con valenza propagandistico/elettorale, per cui - come accertato dal Comitato regionale - si archivia;

CONSIDERATO che l’utilizzo della carica istituzionale di Sindaco accanto al nominativo del titolare e all’immagine nel profilo *facebook* oggetto di accertamento unitamente a riferimenti all’Amministrazione comunale e valutazioni politiche rischia di ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di assurgere a comunicazione istituzionale vietata durante il periodo elettorale, creando una commistione tra attività politica e di comunicazione istituzionale;

RITENUTO per l’effetto che i seguenti post *facebook* dal titolo: Video “Pescara Sud sempre più un gioiello” del 9 febbraio 2026 (**n. 4 segnalazione**); Video “lavori Parco Nord” del 13-14 febbraio 2026 (**n. 5 segnalazione**); Video “rifacimento strade - da nord a sud” del 17 febbraio 2026 (**n. 6 segnalazione**); Video “ripascimento scogliere” del 19 febbraio 2026 (**n. 7 segnalazione**); Video “asfaltature - proseguono senza sosta” del 20 febbraio 2026 (**n. 11 segnalazione**); Video “Ponte della Libertà - zona ex Capacchietti” del 21 febbraio 2026 (**n. 12 segnalazione**); Video “Stadio Adriatico - maxi schermo” del 24 febbraio 2026 (**n. 13 segnalazione**); Video “Ci vuole coraggio - Pineta Sud” del 25 febbraio 2026 (**n. 14 segnalazione**) non risultano conformi ai requisiti indicati nell’articolo 9 della legge 28 del 2000, fatta eccezione per il servizio TG Rete8 su querela del 6 febbraio 2026 “*non valutabile in quanto “non disponibile” on line*”;

RILEVATO, per l’effetto, che le attività di comunicazione segnalate sul profilo *facebook* in questione di cui ai nn. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 della segnalazione possono essere imputate al Comune di Pescara e ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale, attesa la spendita della carica istituzionale del Sindaco uscente Carlo Masci, a sua volta ricandidato;

RITENUTA l’applicabilità, ai soli casi di specie di cui sopra, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTO di aderire parzialmente alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del “Regolamento”;

ORDINA

al Comune di Pescara di pubblicare sul sito *web*, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* di "Carlo Masci Sindaco" dei *post* del 9 febbraio 2026 (Video "Pescara Sud sempre più un gioiello"), 13-14 febbraio 2026 (Video "lavori Parco Nord"), 17 febbraio 2026 (Video "rifacimento strade - da nord a sud"), 19 febbraio 2026 (Video "ripascimento scogliere"), 20 febbraio 2026 (Video "asfaltature - proseguono senza sosta"), 21 febbraio 2026 (Video "Ponte della Libertà - zona ex Capacchietti"), 24 febbraio 2026 (Video "Stadio Adriatico - maxi schermo") e 25 febbraio 2026 (Video "Ci vuole coraggio - Pineta Sud"). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pescara e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella